



PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL 0835.585.711 FAX 0835.581.208
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNE.PISTICCI.IT

Servizi cimiteriali

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 28 maggio 2005

modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 19 del 28 giugno 2012

TESTO MODIFICATO E COORDINATO

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI	3
ART. 2 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE	3
ART. 3 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	4
ART. 4 - RICHIESTA DEL SERVIZIO	5
ART. 5 – ATTIVITA' CONNESSE	6
ART. 6 - DIRITTI.....	6
ART. 7 - OSSERVANZA DI NORME.....	7
ART. 8 – RESPONSABILITA'	7
ART. 9 - AUTOMEZZI.....	7
ART. 10 - RECAPITO	8
ART. 11 - RIMESSE.....	8
ART. 12 - PRECEDENZA NEI TRASPORTI.....	8
ART. 13 - PERCORSO E ORARIO DEL TRASPORTO	9
ART. 14 - TRASPORTI GRATUITI.....	9
ART. 15 - RESPONSABILITÀ'	10
ART. 16 – REVOCA E DECADENZA.....	10
ART. 17- SANZIONI.....	10
ART. 18 – NORME TRANSITORIE.....	11
ART. 19 – NORME FINALI	11
ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE	12

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONI

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ha per oggetto la disciplina dell'attività di trasporto funebre sul territorio comunale.
2. Per trasporto funebre s'intende il trasporto di cadaveri, dei resti mortali e delle ceneri.
3. Il servizio di trasporto funebre è servizio pubblico ad ogni effetto di legge.
4. Il servizio di trasporto funebre nel Comune di Pisticci è consentito, in regime di libera concorrenza, alle imprese private in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e con l'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria.
5. Possono, altresì, esercitare il servizio di trasporto funebre le imprese che hanno sede legale nel territorio di altri Comuni, purché muniti di regolare autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune ove la stessa impresa ha sede legale.
6. Tale servizio comprende il prelievo della salma dall'abitazione dell'estinto ed il trasporto alla Chiesa e/o al cimitero. Qualora il decesso avvenga presso un nosocomio o al di fuori dell'abitazione dell'estinto, il servizio comprende anche il trasporto della salma fino all'abitazione del deceduto. Lo stesso servizio comprende anche il trasporto da e per altri Comuni.

ART. 2 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO FUNEBRE

1. L'esercizio dell'attività di trasporto è subordinato alla presentazione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, di Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al Servizio Attività Produttive del Comune.
2. La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni e certificazioni:
 - autocertificazione relativa al possesso dei requisiti morali;

- dichiarazione di disponibilità della rimessa, accompagnata dalla certificazione di agibilità del locale;
- certificazione di idoneità igienico-sanitaria della rimessa;
- certificazione di idoneità igienico-sanitaria dell'auto-funebre da utilizzare;
- copia carta di circolazione dell'auto-funebre da utilizzare;
- ricevuta del versamento di € 10,33 a titolo di diritti di segreteria, sul c/c/p/ nr. 12270757 intestato a "Comune di Pisticci – servizio Tesoreria;
- ricevuta del versamento in favore della Tesoreria Comunale della somma di € 1.000,00 (mille) a titolo di cauzione a garanzia degli impegni assunti nell'esercizio dell'attività. E' ammesso in luogo del versamento, la prestazione di polizza fidejussoria assicurativa o la fideiussione bancaria;
- generalità, qualifica e dichiarazione del possesso dei requisiti morali di tutti gli addetti al servizio di trasporto funebre;
- copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- eventuale copia della S.C.I.A. per il commercio ex D.Lgs. nr. 114/1998, m. ed i. dal D.Lgs nr. 59/2010;
- eventuale copia del titolo abilitativo all'attività di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr. 773/1931.

3. La presentazione della S.C.I.A. è disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dovrà avvenire tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) secondo le modalità previste dal D.P.R. nr. 160/2010.

ART. 3 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Le imprese esercenti l'attività di trasporto funebre devono attenersi alle prescrizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. nr. 285/1990, in merito alla idoneità igienico-sanitaria dei carri funebri e delle rimesse degli

stessi carri funebri.

2. L'impresa, prescelta dai parenti del defunto da trasportare, esercita l'attività di trasporto funebre previa acquisizione da parte del Servizio Stato Civile del Comune:
 - a. del permesso di seppellimento;
 - b. dell'autorizzazione all'apertura tomba;
 - c. del nulla-osta al trasporto della salma, previo pagamento del diritto previsto per il servizio, così come stabilito dal successivo art. 6.
3. Il permesso di seppellimento, l'auto-rizzazione all'apertura tomba ed il nulla-osta al trasporto dovranno essere esibiti al personale incaricato della custodia dei Cimiteri comunali, che provvederà ad annotarli su appositi registri.
4. Sull'autorizzazione all'apertura tomba e sul nulla-osta al trasporto dovrà essere apposta l'imposta di bollo a carico del richiedente..
5. E' consentito il trasporto a spalle del feretro. L'esercizio è, comunque, assog-gettato al pagamento del diritto di cui al successivo art. 6. In caso di trasporto a spalle, il carro funebre dell'impresa prescelta deve, comunque, seguire il corteo funebre.
6. Il servizio dovrà essere effettuato in modo da garantire il decoro. Il personale addetto dovrà indossare abiti adeguati alla cerimonia e dovrà tenere un comportamento serio e rispettoso, come si conviene alla natura del servizio stesso.

ART. 4 - RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. I cittadini interessati al servizio di trasporto funebre sono liberi di scegliere l'impresa tra quelle abilitate all'esercizio del servizio di trasporto funebre nelle modalità e nei termini di cui al presente regolamento.
2. L'impresa prescelta è tenuta a prestare il servizio alle condizioni fissate dal Comune.

3. La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio è una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituirà violazione al presente regolamento.

ART. 5 – ATTIVITA' CONNESSE

1. L'attività di trasporto funebre può essere effettuata congiuntamente all'attività di:

- commercio per la vendita di feretri, fiori, arredi funebri, disciplinata dal D.Lgs. nr. 114/98 e s.m.i.;
- agenzia di affari per il disbrigo di pratiche amministrative di legge presso le autorità civili ed ecclesiastiche, allestimento di camere mortuarie, annunci mortuari, ecc., disciplinata dall'art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr. 773/1931.

2. L'impresa titolata all'esercizio del servizio di trasporto funebre e delle attività di cui al precedente comma può, altresì, a richiesta degli interessati, accedere al cimitero comunale per eseguire i lavori di apertura e suggello dei loculi, colombari, tombe e sepolcreti di famiglia, nonché le operazioni di esumazione e traslazione di salme dalle fosse o da sepolcri privati per altra destinazione (in cappelle, colombari o altre destinazioni).

ART. 6 - DIRITTI

1. Il servizio di trasporto funebre è soggetto al pagamento di un diritto da parte delle imprese titolate ad effettuare tale servizio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. nr. 285/1990.

2. La misura del diritto da pagare per ogni trasporto di feretro effettuato presso i cimiteri comunali o presso i cimiteri di altri Comuni, è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

3. In caso di mancata rideterminazione del diritto da parte della Giunta Comunale, continuerà ad applicarsi nella misura stabilita per l'anno precedente.

4. Il versamento del diritto dovrà essere effettuato dall'impresa abilitata al servizio di trasporto funebre direttamente al Servizio Stato Civile del Comune.

ART. 7 - OSSERVANZA DI NORME

1. L'impresa abilitata all'esercizio del servizio di trasporto funebre è tenuta alla rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia di Polizia Mortuaria, del presente Regolamento e di ogni altra disposizione inerente il servizio che l'Amministrazione Comunale ritenesse utile emanare.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

1. Il servizio verrà svolto mediante l'organizzazione di mezzi e personale ed a totale rischio dell'impresa abilitata.
2. La stessa impresa è direttamente responsabile del servizio reso e di ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato a terzi in conseguenza dell'espletamento dello stesso servizio.

ART. 9 - AUTOMEZZI

1. L'impresa esercente il servizio è tenuta ad adibire al trasporto carri funebri idonei e conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
2. I carri funebri potranno essere adibiti al servizio solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'Azienda Sanitaria territorialmente competente.
3. L'eventuale sostituzione di carri funebri indicati nella S.C.I.A è soggetta a preventiva comunicazione al Comune. La comunicazione dovrà essere corredata dalla copia della carta di circolazione e del libretto con l'idoneità igienico-sanitaria rilasciata dal Dipartimento Igiene e Prevenzione dell'Azienda Sanitaria.

ART. 10 - RECAPITO

1. L'impresa esercente il servizio deve disporre di apposito recapito diurno e notturno nel Comune di Pisticci, munito di apparecchio telefonico.

ART. 11 - RIMESSE

1. Nella S.C.I.A. dovranno essere indicati gli estremi catastali del locale da adibire a rimessa per i carri funebri e per il deposito delle attrezzature, degli accessori e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione.
2. Il locale e le relative attrezzature devono essere dotati di regolare certificazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.
3. Lo stesso locale deve essere dotato di certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. nr. 381/2001 e s.m.i., ovvero di altra idonea documentazione sottoscritta da tecnico abilitato e comprovante l'idoneità statica, l'accatastamento, nonché l'idoneità funzionale per essere adibito a rimessa di carro funebre.
4. Il trasferimento di sede della rimessa è soggetto a preventiva comunicazione al Comune. La comunicazione dovrà indicare gli estremi catastali del nuovo locale e corredata dalla certificazione di idoneità igienico-sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché del certificato di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. nr. 381/2001 e s.m.i., ovvero di altra idonea documentazione sottoscritta da tecnico abilitato e comprovante l'idoneità statica, l'accatastamento, nonché l'idoneità funzionale per essere adibito a rimessa di carro funebre.
5. Fino all'approvazione del P.S.C., le rimesse per i carri funebri potranno essere localizzate in tutte le zone omogenee del vigente P.R.G.

ART. 12 - PRECEDENZA NEI TRASPORTI

1. La precedenza all'esecuzione del trasporto è data ai trasporti urgenti

richiesti dall'Autorità sanitaria e/o dalla Magistratura.

2. Per i trasporti diversi da quelli di cui al precedente comma 1°, la precedenza è data dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze al trasporto.

ART. 13 - PERCORSO E ORARIO DEL TRASPORTO

1. L'orario nel quale dovrà essere effettuato il trasporto funebre, tenuto conto del certificato medico da cui risulta l'ora del decesso, è indicato dai familiari del defunto e, comunque, non prima delle ore 7,00 e non oltre le ore 17,00.
2. Fatte salve le eccezionali limitazioni previste dall'art. 27 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.06.1931, il trasporto delle salme viene effettuato, di regola, seguendo la via più breve dal luogo del prelievo verso la Chiesa parrocchiale di appartenenza e da qui al Cimitero. A richiesta dei familiari del defunto il percorso potrà essere effettuato dal luogo del prelievo direttamente al cimitero o passando per altri luoghi di culto di altra fede religiosa.

ART. 14 - TRASPORTI GRATUITI

1. Ogni impresa abilitata all'esercizio è tenuta ad effettuare gratuitamente nr. 3 (tre) trasporti funebri all'anno espressamente richiesti dall'Amministrazione Comunale, per decessi di persone sole e non abbienti residenti nel Comune di Pisticci o residenti in altri comuni e deceduti sul territorio comunale e/o per trasporti disposti dall'Autorità Giudiziaria. La richiesta potrà essere formulata anche per morti ignoti od abbandonati.
2. In caso di più imprese autorizzate, il servizio di trasporto gratuito sarà effettuato alternando le stesse imprese esercenti, in modo da evitare che l'onere gravi solamente o, in misura maggiore, su di una sola.
3. Il Servizio di trasporto per i casi di cui al precedente comma 1°, verrà eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da

garantire, comunque, il decoro.

4. Per i trasporti gratuiti non è dovuto il diritto di cui al precedente art. 6.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ'

1. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile del servizio reso e di ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato a terzi in conseguenza dell'espletamento del servizio stesso e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
2. E' fatto obbligo alle imprese esercenti l'attività di trasporto funebre di provvedere alle opportune coperture assicurative.

ART. 16 – REVOCA E DECADENZA

1. L'abilitazione all'esercizio dell'attività può essere revocata in qualsiasi momento per violazioni alle norme vigenti in materia od a quelle stabilite nel presente regolamento, per abuso da parte del titolare o per irregolarità ripetuta nell'espletamento del servizio.
2. La stessa abilitazione sarà dichiarata decaduta in tutti i casi di perdita dei requisiti di cui al presente regolamento.
3. Sia il provvedimento di revoca che quello di decadenza saranno adottati dal Dirigente Responsabile del Servizio AA.PP. e dovranno essere preceduti da specifica diffida scritta notificata all'impresa interessata e con assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per le eventuali controdeduzioni e/o memorie difensive.
4. Nel caso di gravi inadempienze l'Amministrazione Comunale potrà incamerare la cauzione prestata.

ART. 17- SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni stabilite nel presente Regolamento, relativamente al servizio di trasporto funebre e salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette a sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00

(cinquecento).

2. Il Comune, tramite il Comando di Polizia Locale, può compiere gli opportuni accertamenti per constatare la regolarità di svolgimento del servizio di trasporto funebre, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. Per il procedimento di accertamento della violazione e per i provvedimenti conseguenti, si applicano le disposizioni della Legge nr. 689/81.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 114/98 ed al T.U.L.P.S. approvato con R.D. nr. 773/1931 e relativo Regolamento di esecuzione, si applicano le sanzioni amministrative ivi previste.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE

1. Le istanze tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative, presentate ai sensi dell'art. 2 del previgente Regolamento Comunale per l'esercizio del trasporto funebre ed ancora in itinere, saranno considerate Segnalazione Certificate di Inizio di Attività ed istruite secondo le disposizioni vigenti in materia e quelle del presente Regolamento.
2. Fino all'acquisizione di un sistema informativo integrato per le concessioni cimiteriali, il solo rilascio dell'autorizzazione all'apertura tomba sarà effettuato dal Servizio Demanio e Patrimonio del Comune.
3. La Giunta Comunale è impegnata a predisporre quanto di propria competenza per l'acquisizione del sistema informativo integrato di cui al precedente comma 2°.

ART. 19 – NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni del presente Regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare al D.P.R. nr. 285 del 19.09.1990 – Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

2. Dalla data esecutività del presente regolamento si intenderà formalmente abrogata ogni altra disposizione comunale in contrasto con quanto in esso stabilito.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, composto da nr. 20 articoli, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.